



Decreto Dirigenziale n. 85 del 18/04/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DEL D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152, ART. 269 COMMA 2, DI UNO STABILIMENTO ESISTENTE DITTA "EREDI AZIENDA AGRICOLA GENTILE UBALDO", CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE) ALLA VIA STAZIONE PIEDIMONTE N. 7. ATTIVITA': TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 KG", ASCRIVIBILE TRA QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMA 2, DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- b. l'art. 269, comma 1, del suddetto decreto prescrive che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- c. il sig. Gentile Ferdinando, nato a Sessa Aurunca (CE) il 09/08/1965, legale rappresentante della ditta "**EREDI AZIENDA AGRICOLA GENTILE UBALDO**" – P. IVA - 02233310610, con Sede legale ed operativa nel Comune di Sessa Aurunca (CE) alla Via Stazione Piedimonte n. 7, ha avanzato istanza di autorizzazione alle continuazioni delle emissioni in atmosfera per l'attività di "Caseificio" con "Trasformazione lattiero casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg", - già autorizzata con D.D. n. 235 del 06/09/2005, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- d. allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore il 23/07/2009 prot. n. 0669575, è stata prodotta relazione – a firma di tecnico abilitato – nella quale è dichiarato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative con produzione giornaliera di circa 400 Kg/g di prodotto finito;

Considerato

- a. che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s. m. e i., nella seduta del 18/01/2011, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a condizione che la ditta faccia pervenire anche questo Settore la regolarizzazione del pagamento dei canoni arretrati in riferimento alle acque da pozzo o, nel caso, alla comunicazione della chiusura dello stesso;
- b. che con nota acquisita al protocollo del Settore il 21/03/2011 prot. n. 0219662, la ditta ha inviato la documentazione richiesta;

Ritenuto, in conformità alle determinazioni della predetta Conferenza di Servizi, di autorizzare alle emissioni in atmosfera la ditta "**EREDI AZIENDA AGRICOLA GENTILE UBALDO**" – P. IVA – 02233310610 - con stabilimento sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Stazione Piedimonte n. 7, esercente attività di "Trasformazione lattiero casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;

Visti

- a. il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;
- b. il D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05;
- c. il D. D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, della dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente del Settore e su proposta del Responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato di,

1. **Autorizzare** la ditta “**EREDI AZIENDA AGRICOLA GENTILE UBALDO**” – P. IVA – 02233310610 - con stabilimento sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via Stazione Piedimonte n. 7, esercente attività di “Trasformazione lattiero casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg”, già autorizzata con D.D. n. 235 del 06/09/2005 - alla continuazione delle emissioni in atmosfera - ai sensi dell’art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. – così come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E 1	Impianto termico alimentato a Gasolio. Potenzialità MW 0,093	Polveri - NO _x	Non presente
E 2	Impianto termico alimentato a Gasolio. Potenzialità MW 0,093	Polveri - NO _x	Non presente

2. **Obbligare** la ditta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori su indicati di cui alla relazione allegata all’istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza triennale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. provvedere all’annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
 - 2.6. rispettare quanto previsto dall’art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell’impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.6.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.6.2. richiedere, in via preventiva, l’aggiornamento dell’autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
3. **Precisare** che:
- 3.1. l’autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all’esercizio dell’attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
4. **Demandare** all’ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l’inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
5. **Stabilire** che:
- 5.1. gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell’A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.
 - 5.2. gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 278 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..;
6. **Notificare** il presente provvedimento alla ditta “**EREDI AZIENDA AGRICOLA GENTILE UBALDO**”.

7. **Inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Carinaro (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL CE2 di Santa Maria C.V. (CE) e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta.
8. **Inoltare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

d.ssa Maria Flora Fragassi